



COMUNE DI ODERZO
Città Archeologica
(Provincia di Treviso)

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE DIMORE ATIPICHE.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE - N°29 del 26/09/2007
Immediatamente eseguibile – Esecutiva il 12/10/2007

ENTRATO IN VIGORE - il 18/10/2007

INDICE

Articolo 1.....	3
Campo di applicazione	3
Articolo 2.....	3
Dimora con attrezzature da campeggio.....	3
Articolo 3.....	4
Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.....	4
Articolo 4.....	5
Occupazione di altri locali ad uso abitativo	5
Articolo 5.....	6
Norme finale ed entrata in vigore	6

Articolo 1

Campo di applicazione

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare la dimora con attrezzature da campeggio (caravan, autocaravan, roulotte, carri-abitazione, tende e accampamenti ecc...), e contrastare il fenomeno del sovraffollamento ad uso abitativo dei locali destinati ad abitazione nonché quello dell'occupazione di altri locali ad uso abitativo.

Articolo 2

Dimora con attrezzature da campeggio (caravan, autocaravan, roulotte, carri-abitazione, tende e accampamenti ecc...)

1 Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di complessi ricettivi all'aperto e dal Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, in aree pubbliche e private aperte al pubblico, è vietata la sosta ai fini di campeggio e/o soggiorno e/o dimora anche temporanea dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri-abitazione nonché il soggiorno occasionale con attrezzature da campeggio, in forma singola o collettiva.

2 Tale divieto non si applica per i carri-abitazione al seguito e servizio dello spettacolo viaggiante limitatamente al periodo di esercizio della loro attività ed il tempo strettamente necessario al loro allestimento e smontaggio. Altresì tale divieto non si applica per gli stazionamenti regolari presso le aree attrezzate per i soli residenti nel comune di Oderzo all'uopo istituita il cui utilizzo sia regolato con atto del Comune.

3 Salvo diversa disposizione del Sindaco, da adottare con apposito atto, è consentita la sosta temporanea dei nomadi di etnia ROM e SINTI nelle modalità e con i limiti di cui alla delibera di C.C. n. 35 del 27 marzo 2001 che di seguito si trascrivono: *“Le famiglie di nomadi che viaggiano isolate o in gruppo aventi al seguito un numero massimo di 3 autovetture e 3 roulotte possono sostare per un massimo di tre giorni. A detti gruppi, e limitatamente alle famiglie che hanno bambini che vengono avviati alla frequenza della scuola dell'obbligo, la sosta durante l'anno scolastico può essere consentita fino a due settimane. Qualora nel territorio comunale risultassero già in sosta famiglie di nomadi, ulteriori richieste di sosta, per la stessa area o per altre aree, potranno essere autorizzate per un numero di roulotte ed autovetture che sommandosi a quelli già presenti nel territorio comunale non superino comunque il numero di tre roulotte e tre autovetture”*. *“La sosta, con le*

modalità anzidette, può avvenire previa autorizzazione comunale che determinerà anche il luogo di sosta...”

4 La mancanza dell'autorizzazione di cui al comma precedente o l'inosservanza delle prescrizioni della stessa comporterà la sanzione prevista al comma 6 e seguenti del presente articolo.

5 Per particolari, contingenti motivi di carattere umanitario, quali in specie alla presenza di portatori di handicap, di persone gravemente malate, il Sindaco, in deroga al divieto di sosta sopra indicato, con proprio motivato atto e per un tempo limitato può autorizzare la sosta con i predetti mezzi nel territorio comunale.

6 La violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 bis del Dlgs n. 267/2000 e del sequestro di cui all'articolo 13 della legge n. 689/81.

7 L'organo di polizia, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida anche verbalmente i trasgressori a sgomberare l'area occupata dei caravan, autocaravan, tende, roulotte, carri abitazione e quanto a tal fine destinato.

8 In caso di ottemperanza alla diffida non si procederà alla contestazione e applicazione delle sanzioni. In caso di inottemperanza alla diffida, il funzionario competente dispone lo sgombero dell'area e il sequestro delle attrezzature, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81, trasferendole, se si tratta di veicoli e rimorchi, presso la depositaria o in altro luogo, in caso di attrezzature diverse, provvedendo alla contestazione della violazione.

Articolo 3

Sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.

1 È vietato il sovraffollamento dei locali destinati ad abitazione.

2 Si considera sovraffollamento la permanenza nell'abitazione, anche se temporanea ed occasionale, di un numero di persone maggiore, rispetto a quello risultante dall'applicazione dei parametri indicati dall'articolo 2 e 3 del D.M. 05.07.1975, di una persona per unità abitativa fino a 40 mq. e di 2 persone per quelle di superficie superiori, che non sia qualificabile come mera visita di cortesia.

3 Nel caso in cui vi sia la presenza di minori degli anni 14 la tolleranza individuata al comma precedente viene aumentata fino al numero di detti minori

4 La violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 bis del Dlgs n. 267/2000 e del sequestro di cui all'articolo 13 della legge n. 689/81, secondo le modalità di seguito previste.

5 L'organo di Polizia, all'atto dell'accertamento della violazione diffida, anche verbalmente, i trasgressori a sgomberare l'immobile dalle persone eccedenti entro tre giorni; la diffida va inoltrata per iscritto anche al proprietario.

6 In caso di ottemperanza alla diffida non si procederà alla contestazione e applicazione delle sanzioni.

7 In caso di inottemperanza alla diffida scritta, il funzionario competente ordina lo sgombero dell'immobile dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo il sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81.

8 Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabile a titolo di dolo o di colpa, sempre che dopo la comunicazione della diffida di cui al punto 5 non si sia attivato per l'effettivo rientro della violazione per quanto in sua possibilità.

Articolo 4

Occupazione di altri locali ad uso abitativo

1 È vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi, di dimorarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garages, ecc...), dei locali aventi altra destinazione (magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi ecc...) o dei locali abitativi privi di abitabilità di cui all'articolo 24 del DPR n. 380/2001.

2 La semplice collocazione di giacigli o di altre attrezzature minimali, destinate a tal fine, comporta violazione della presente norma.

3 Detti locali, possono tuttavia essere utilizzati per i fini predetti unicamente in via occasionale e temporanea per esigenze contingenti ad esclusione di quelli non abitabili o agibili.

4 La violazione delle norme del presente articolo comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 7 bis del Dlgs n. 267/2000 e del sequestro di cui all'articolo 13 della legge n. 689/81, secondo le modalità di seguito previste.

5 L'organo di Polizia, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida anche verbalmente i trasgressori a sgomberare, entro tre giorni, l'immobile dalle persone eccedenti; la diffida va inoltrata per iscritto anche al proprietario.

6 In caso di ottemperanza alla diffida non si procederà alla contestazione e applicazione delle sanzioni.

7 In caso di inottemperanza alla diffida scritta, il funzionario competente ordina lo sgombero dell'immobile dalle persone che vi alloggiano e di quanto a tal fine destinato, disponendo il sequestro ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689/81.

8 Della violazione risponde in concorso chi ha la disponibilità materiale dell'immobile ed il proprietario o il titolare di diritti reali o personali di godimento se imputabile a titolo di dolo o di colpa, sempre che dopo la

comunicazione della diffida di cui al punto 5 non si sia attivato per l'effettivo rientro della violazione per quanto in sua possibilità.

Articolo 5

Norme finale ed entrata in vigore

1 Sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.

2 Il presente Regolamento, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Comunale ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.